

Certificazione Unica 2017: le modifiche al modello

Giuseppe Marianetti e Emanuele Innocenzi - Studio Tributario e Societario, Network Deloitte

La Certificazione Unica 2017, relativa all'anno 2016, presenta numerose novità. La prima riguarda le tempistiche in quanto è stata spostata, al 31 marzo 2017, la data di consegna del modello dai sostituti d'imposta al sostituito. Rimane, al contrario, invariata la data ultima per la trasmissione telematica delle CU all'Agenzia delle Entrate, fissata per il 7 marzo. Altra rilevante novità riguarda i premi di risultato e il welfare aziendale, con un quadro dedicato. Confermata la necessità di predisporre due distinte certificazioni: il modello CU Sintetico e il modello CU Ordinario.

La Certificazione Unica (CU) ha visto il suo debutto nel 2015, sostituendo il vecchio modello CUD. La predisposizione del nuovo modello era strettamente connessa all'introduzione del **Modello 730 precompilato**; congiuntamente, difatti, era stato introdotto l'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere telematicamente la CU all'Agenzia delle Entrate.

Come facilmente previsto dagli operatori del settore, il nuovo adempimento ha rappresentato una notevole complicazione nelle attività dei sostituti d'imposta che si sono dovuti confrontare con lo stesso. Tali complicazioni, ad ormai due anni di distanza dall'introduzione della nuova modulistica, non sembrano ancora essere state superate completamente.

Certificazione Unica "CU 2017": modello definitivo

In un siffatto scenario, lo scorso 16 gennaio, l'Agenzia delle Entrate, con [provvedimento n. 10044/2017](#) ha pubblicato la nuova Certificazione Unica "CU 2017", relativa all'anno 2016, unitamente alle **istruzioni di compilazione**, nonché il frontespizio per la trasmissione telematica ed il quadro CT con le relative istruzioni. Il modello, seppur nel solco della continuità nella scelta dell'impianto generale, posta in essere con la CU 2015 e ribadita lo scorso anno, presenta, comunque, delle novità interessanti che obbligheranno i datori di lavoro e gli operatori del settore ad approfondire in maniera organica le istruzioni, onde risultare pronti al momento della compilazione del modello.

CU Sintetico e CU Ordinario

Dal punto di vista dei contenuti risulta confermata la necessità di predisporre **due distinte certificazioni**. A partire dallo scorso anno, difatti, i sostituti devono procedere a rilasciare ai lavoratori interessati, una certificazione denominata "CU Sintetico". Un secondo modello - denominato "CU Ordinario" e contenente una serie aggiuntiva di dati, in passato comunicati tramite la predisposizione del modello 770 Semplificato - deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate, al fine di alimentare la banca dati utilizzata dall'Amministrazione per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

Leggi anche:

- [CU 2016: doppio binario per la certificazione unica](#)

Cambia il calendario delle scadenze

Al riguardo, la prima evidente novità riguarda le tempistiche sottese a tali adempimenti.

Storicamente, difatti, la certificazione è stata sempre rilasciata dai **sostituti d'imposta** al sostituto, entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo. Tale scadenza, è stata ora spostata al 31 marzo 2017. Rimane, al contrario, invariata la data ultima per la trasmissione telematica delle CU all'Agenzia delle Entrate, fissata per il 7 marzo.

Leggi anche:

- [Certificazione unica 2017 in attesa di semplificazione](#)

Le novità del modello

Altra rilevante novità riguarda i premi di risultato e il welfare aziendale. Con la legge di Stabilità 2016 è stato reintrodotta a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali del 10 per cento per i premi di risultato, estendendo tale beneficio anche alla **partecipazione agli utili dell'impresa** da parte dei lavoratori. Inoltre è prevista la possibilità, a richiesta dei lavoratori, di ricevere i premi sotto forma di benefit detassati. L'agevolazione trova applicazione con riferimento ai **titolari di reddito di lavoro dipendente** del settore privato di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a euro 50.000. L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al 10 per cento dei premi e somme erogati dal sostituto d'imposta, opera entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro annui lordi, detto limite è elevabile a euro 2.500 per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Leggi anche:

- [Certificazione Unica 2017: spazio ai premi di produttività](#)

Al fine di accogliere tale novità, nella sezione relativa al lavoro dipendente, c'è un quadro dedicato ai premi di risultato: i **punti da 571 a 582** devono essere compilati per indicare il premio a cui si applica l'imposta sostitutiva, quelli soggetti a tassazione ordinaria e le somme eventualmente erogate sotto forma di benefit. I successivi punti da 583 a 592, inoltre, riportano le medesime informazioni nel caso di premi di risultato erogati da altri soggetti.

Altre novità introdotta nella CU 2017, riguardano la gestione del regime speciale (D.Lgs. n. 147/2015) concernente i **redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia** da soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato italiano la propria residenza. E' stata, difatti, inserita una nuova sezione per indicare i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di tali soggetti. In questi casi, tali redditi concorrono a formare il reddito fino ad un massimo del 70% dell'ammontare. Nel punto 469 occorre indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (30% dell'ammontare erogato) riportando nel punto 468 il codice 5.

Nell'ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 30% dell'imponibile, nelle annotazioni (cod. BD) deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

E' stata introdotta, infine, una nuova sezione necessaria per la gestione dei **rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione**, ex art. 51, comma 2, lett. f-bis e f-ter del TUIR. Si tratta del rimborso di spese, effettuato dal datore di lavoro, riguardante, a titolo esemplificativo, l'istruzione universitaria e non, per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, ecc.

Considerazioni conclusive

In conclusione, da una prima analisi dei modelli pubblicati appare evidente come anche quest'anno vi siano stati numerosi interventi. Questi ultimi, tuttavia, sembrano riguardare semplicemente un **naturale adattamento del modello** alle novità introdotte dal legislatore negli ultimi mesi. Dovendo ogni anno confrontarsi con qualcosa di diverso ed alla luce dell'esperienza accumulata dal 2015 – anno d'introduzione delle nuove CU - sarebbe stato auspicabile, al contrario, un intervento razionalizzatore organico, tale da snellire, per quanto

possibile la modulistica in oggetto.